	NEWSLETTER SICUREZZA	Data: 01-09-2009
	Novità, informazioni e chiarimenti in materia di sicurezza	Numero: 002

OGGETTO: Comunicazione dei nominativi RLS dopo il decreto correttivo al D.Lgs. 81/08

Il decreto correttivo ha introdotto un'importante modifica al testo previgente, prevedendo l'obbligo di comunicazione per via telematica all'INAIL solo in caso di nuova elezione o designazione, non più annualmente, anche in assenza di variazioni, come in precedenza previsto.

L'INAIL, con circolare 25 agosto 2009, n.43, ha fornito le istruzioni operative per l'assolvimento dell'adempimento in base alle nuove disposizioni.

In conseguenza, i datori di lavoro che:

- in base alle precedenti istruzioni dell'Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 **non** devono ripetere l'adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009. In quest'ultimo caso devono provvedere ad una nuova comunicazione telematica;
- non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti, devono provvedere immediatamente all'adempimento;
- versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione del RLS.

Per quanto concerne le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLS Territoriali, esse verranno rese note dall'INAIL dopo che il Ministero, in attuazione del nuovo quadro normativo, formulerà le opportune disposizioni; l'introduzione del comma 8-bis all'art. 51 prevede che gli organismi paritetici comunichino all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei RLS Territoriali.


Modalità della comunicazione

L'INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell'Istituto attraverso "Punto Cliente" per la comunicazione in via telematica (www.inail.it) secondo le nuove disposizioni. Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Sanzioni

L'art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00 per la mancata comunicazione del nominativo del RLS eletto internamente all'azienda.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 - utilizzando il modello

	NEWSLETTER SICUREZZA	Data: 01-09-2009
	Novità, informazioni e chiarimenti in materia di sicurezza	Numero: 002

predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it

Precisazione

L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non costituisce un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma; tuttavia in ottemperanza agli obblighi di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro deve produrre documentazione comprovante l'avvenuta informazione ai lavoratori del loro diritto di eleggere il Rappresentante. Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti Territoriali, individuato attraverso la consultazione degli Organismi Partitici o Enti Bilaterali di competenza sul territorio.

Cordiali saluti,

CONSIND E.A. Srl
Divisione Perizie e Valutazioni
Area Sicurezza